Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 3 ottobre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **463**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 74 e 75, relativi ai vari corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 74. — Presso la facoltà di ingegneria si seguono i seguenti corsi di laurea:

1) ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti);
2) ingegneria elettrotecnica;
3) ingegneria meccanica;
4) ingegneria nucleare;
5) ingegneria aeronautica;
6) ingegneria elettronica;
7) ingegneria chimica.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile, comprende i seguenti insegnamenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

Biennio propedeutico:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) applicazioni di geometria descrittiva.

Triennio di applicazione:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) idraulica;
15) tecnica delle costruzioni;
16) architettura tecnica;
17) tecnologie dei materiali e chimica applicata;
18) topografia;
19) architettura e composizione architettonica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) architettura tecnica II;
21) tecnica urbanistica;
22) tecnica del controllo ambientale;
23) progetti di strutture;
24) geotecnica.

Il corso di laurea in ingegneria civile, sezione idraulica, comprende i seguenti insegnamenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

Biennio propedeutico:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) applicazione di geometria descrittiva.

Triennio di applicazione:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) idraulica;
15) tecnica delle costruzioni;
16) architettura tecnica;
17) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
18) topografia;
19) costruzioni idrauliche;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) acquedotti e fognature;
21) complementi di idraulica;
22) costruzioni marittime;
23) geologia applicata all'ingegneria;
24) geotecnica;
25) ingegneria sanitaria;
26) bonifica ed irrigazione.

Il corso di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, comprende i seguenti insegnamenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

Biennio propedeutico:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) applicazioni di geometria descrittiva.

Triennio di applicazione:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) idraulica;
15) tecnica delle costruzioni;
16) architettura tecnica;
17) tecnologie dei materiali e chimica applicata;
18) topografia;
19) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) tecnica ed economia dei trasporti;
21) progetti di costruzioni stradali e ferroviarie;
22) macchine da cantiere e impianti stradali;
23) costruzione di ponti;
24) impianti di trasporto, circolazione e traffico;
25) geotecnica.

Il corso di laurea in ingegneria nucleare comprende i seguenti insegnamenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

Biennio propedeutico:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) disegno (di macchine);
5) chimica;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) fisica atomica.

Triennio di applicazione:

10) metallurgia e metallografia;
11) scienza delle costruzioni;
12) meccanica delle macchine;
13) fisica tecnica;
14) elettrotecnica;
15) macchine;
16) fisica nucleare;
17) elettronica nucleare;
18) fisica del reattore nucleare;
19) impianti nucleari;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) calcolo numerico e programmazione;
21) dosimetria ed effetti delle radiazioni sui materiali;
22) elementi e costruzioni di macchine;
23) sicurezza e controllo del reattore nucleare;
24) strumenti e misure nucleari (con laboratorio);
25) tecnologia meccanica;
26) termodinamica e termocinetica applicate.

Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

Biennio propedeutico:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica I;
5) disegno (di macchine);
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) chimica organica;
10) chimica fisica.

Triennio di applicazione:

11) scienza delle costruzioni;
12) meccanica applicata alle macchine;
13) fisica tecnica;
14) elettrotecnica;
15) chimica applicata;
16) macchine;
17) principi d'ingegneria chimica;
18) chimica industriale;
19) impianti chimici;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) applicazioni di chimica e chimica analitica;
21) idraulica;
22) elementi e costruzioni di macchine;
23) tecnologia meccanica;
24) chimica industriale II;
25) metallurgia e metallografia;
26) elettrochimica.

Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

Biennio propedeutico:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno (di macchine);
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) chimica applicata.

Triennio di applicazione:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) idraulica;
15) macchine;
16) costruzione di macchine;
17) impianti meccanici;
18) tecnologia meccanica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

19) calcolo numerico e programmazione;
20) progetti di macchine;
21) controlli e servomeccanismi;
22) elementi di macchine;
23) metallurgia e metallografia;
24) macchine II.

Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

Biennio propedeutico:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno (di macchine);
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) fisica tecnica.

Triennio di applicazione:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine;
12) elettrotecnica;
13) idraulica;
14) misure elettriche;
15) macchine elettriche;
16) macchine;
17) impianti elettrici;
18) elettronica applicata;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

19) tecnologie speciali per elettrotecnici ed elettronici;
20) complementi di matematica;
21) controlli automatici;
22) elettrotecnica II;
23) impianti elettrici a media e bassa tensione;
24) calcolo numerico e programmazione.

Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

Biennio propedeutico:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;

5) disegno (di macchine);
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) meccanica razionale;
9) fisica tecnica.

Triennio di applicazione:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica delle macchine e macchine;
12) elettrotecnica;
13) campi elettromagnetici e circuiti;
14) elettronica applicata I;
15) controlli automatici;
16) misure elettriche;
17) comunicazioni elettriche;
18) radiotecnica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

19) calcolo numerico e programmazione;
20) componenti elettronici;
21) complementi di matematica;
22) macchine elettriche;
23) circuiti logici e calcolatrici elettroniche;
24) elettronica applicata II;
25) tecnica delle iperfrequenze;
26) misure elettroniche.

Il corso di laurea in ingegneria aeronautica comprende i seguenti insegnamenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

Biennio propedeutico:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno (di macchine);
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) chimica applicata.

Triennio di applicazione:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) aerodinamica;
15) motori per aeromobili;
16) costruzioni aeronautiche;
17) aeronautica generale;
18) gasdinamica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

19) tecnica ed economia dei trasporti aerei;
20) elementi e costruzioni di macchine;
21) principi ed elementi di navigazione ed assistenza al volo;
22) tecnologia meccanica;
23) controlli e servomeccanismi;
24) metallurgia e metallografia;
25) strumentazione ed impianti di bordo per aeromobili;
26) meccanica del volo.

Art. 75. — Sono insegnamenti complementari a scelta dello studente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, i seguenti:

acceleratore;
aerodinamica;
aerodinamica sperimentale;
agronomia generale;
analisi dei sistemi territoriali ed economia urbanistica;
analisi sperimentale delle tensioni;
applicazione degli isotopi;
applicazioni di calcolo nella conduzione di impianti chimici;
applicazioni elettriche;
architettura navale;
arte mineraria;
calcolo numerico e programmazione;
campi elettromagnetici e circuiti;
caratteri distributivi degli edifici;
centrali elettriche;
chimica applicata;
chimica del reattore;
chimica della coordinazione e catalisi;
chimica delle radiazioni;
chimica fisica;
chimica fisica II;
chimica industriale;
chimica macromolecolare;
chimica metallurgica;
cicli di lavorazione ed attrezzature;
circuiti logici e calcolatrici elettroniche;
circuiti logici e calcolatrici elettroniche II;
complementi di chimica fisica;
complementi di chimica industriale;
complementi di controlli automatici;
complementi di fisica nucleare;
complementi di gasdinamica;
complementi di matematica;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di termodinamica;
comunicazioni elettriche;
conservazione del suolo;
controlli e servomeccanismi;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
costruzione della nave;
costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
costruzione di macchine elettriche;
costruzioni idrauliche;
dinamica delle strutture con elementi di sismologia;
economia e politica agraria;
elementi di composizione architettonica;
elementi di pianificazione territoriale e legislazione urbanistica;
elementi e costruzioni di macchine;
elettrochimica;
elettronica biologica;
esercizio dei trasporti (semestrale);
estimo ed esercizio professionale;
fisiologia generale;
gasdinamica;
geologia applicata all'ingegneria;
impianti ausiliari navali;
impianti di irraggiamento;

impianti elettrici a media e bassa tensione;
impianti industriali chimici e petrolchimici;
impianti meccanici;
impianti meccanici II;
impianti minerari;
impianti nucleari;
impianti termici;
lavorazioni non convenzionali e macchine utensili speciali;
macchine da cantiere ed impianti stradali;
meccanica dei fluidi;
misure e collaudi;
misure elettriche;
misure sulle macchine e sugli impianti;
misure termofluidodinamiche;
organizzazione industriale;
prefabbricazione, industrializzazione edilizia e cantiere;
preparazione meccanica dei minerali;
principi ed applicazioni del laser;
principi di ingegneria chimica;
processi elettrochimici;
progetti di impianti tecnici;
progetti di macchine;
progetti di strutture;
progetto di apparecchiature per l'industria chimica;
progetto di reattori;
radiotecnica;
scienza dei metalli;
separazione degli isotopi;
sintesi circuitale attiva e passiva;
sistemi biologici;
sistemi di telecomunicazione;
statica delle strutture prefabbricate;
strumentazione e misure;
strumenti e misure nucleari (con laboratorio);
strumenti e misure nucleari II;
struttura delle materie;
strutture aeronautiche;
tecnica del freddo;
tecnica delle costruzioni;
tecnica della sperimentazione e collaudo delle strutture;
tecnica delle fondazioni;
tecnica del traffico (semestrale);
tecnica delle vibrazioni;
tecnica delle vibrazioni ed acustica;
tecnica e applicazioni dei controlli automatici;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnica urbanistica;
tecnologia della fonderia e dello stampaggio;
tecnologia meccanica;
tecnologie aeronautiche;
tecnologie generali dei materiali;
tecnologie meccaniche applicate alle costruzioni navali;
tecnologie speciali;
tecnologie speciali per elettrotecnici ed elettronici;
teoria dell'informazione;
teoria delle reti elettriche;
teoria e tecnica della combustione;
termodinamica e termocinetica applicate;
termotecnica industriale;
topografia;
urbanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 72. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Casteller » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Casteller » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino-Alto Adige;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Casteller » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1973, n. 260;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Casteller » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974 con la denominazione di origine controllata « Casteller » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,

con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Casteller ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Casteller » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1974
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 323

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO « CASTELLER »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Casteller » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Casteller » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Schiave (nei tipi Schiava grossa e Schiava gentile), minimo 30 per cento;

Merlot, non oltre 20 per cento;

Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 40 per cento.

Possono concorrere inoltre alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni « raccomandati » a frutto rosso, tradizionali della zona, in proporzione non superiore al 10 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Casteller » comprende, in tutto o in parte, i territori dei seguenti comuni: Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cimone, Dro, Isera, Lasino, Lavis, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva, Rovereto, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano.

Tale zona è così delimitata:

1) *tratto medio della Val d'Adige e Vallagarina.*

a) destra del fiume Adige:

il confine inizia a quota 192 in S. Nicolò di Trento, costeggia a sud la base del monte Bondone attraverso le località: Costa, Pavione, Malpensada, Pian delle Camozze (quota 337), Ravina, Margon inserendosi, a sud di Romagnano con la strada provinciale n. 90 che segue fino a Val fredda collegandosi attraverso le quote 532 e 734 con la strada provinciale n. 25 che reca a Cimone, ridiscende ad Aldeno attraverso Covelo rimettendosi sulla strada provinciale n. 90 che segue fino alla località « La Masera ».

Da questo punto la linea di confine si sposta a monte della strada provinciale n. 90 costeggiando la ininterrotta fascia di colline vitate che si estendono da Nomi, Chiusole, Savignano, Petersano, Noarna, Sasso, Reviano, Folas, Ravazzone, Monte Albano, Mori vecchio fino al limite est del lago di Loppio.

Indi il confine dal km 10 della strada statale n. 240 segue la carrareccia dalle Porte e poi il rio Cameras, inserendosi poi a quota 216 sul confine comunale di Mori che segue fino alla strada provinciale n. 90 nei pressi della località di S. Cecilia.

Da detta località il confine segue le falde montagnose lungo il tracciato della strada provinciale n. 90 fino all'inizio di Sabbionara d'Avio (quota 136). Da questo punto il confine raggiunge, attraverso quote 263 e 260, Castel Barco, indi scende lungo la carrareccia a monte di Avio, attraversa il torrente Aviana, costeggia la base del monte Altissimo, tocca le località di Dazio vecchio e Rovine, attraversa la strada provinciale n. 90 a Mama d'Avio, il ponte sull'Adige portandosi sulla sinistra del fiume in località Borghetto d'Avio.

b) sinistra del fiume Adige:

da detta località il confine scende per un breve tratto in aderenza all'argine dell'Adige toccando il confine sud della provinera; (quota 130) oltrepassa la sede della ferrovia e la strada statale n. 12 e prosegue in direzione nord lungo la mulattiera verso il « Mattone » (quota 240).

Di qui il confine segue a ritroso la valle dell'Adige lungo la carrareccia attraversa la quota 209, villa Grasti, Vallarom, scendendo poi a Vò sinistro sulla strada statale n. 12 dal km 333 al km 334.

Da questo punto devia a monte, lungo il crinale (quota 194) attraverso le località Sdruzzina, S. Pietro, Caigole; oltrepassa il rivo Ala in località « Piazzi » e segue a ritroso il limite a monte dei vigneti lungo le pendici laterali di S. Valentino (quota 208), toccando le località Calchera (quota 343), S. Margherita e inserendosi a Serravalle con la strada statale n. 12 che segue dal km 345 al km 347 in località Varini.

Il confine volge quindi a monte oltre la quota 211, ripiegando fino a Marco in prossimità del km 348 della strada statale n. 12.

Di qui la linea di confine si dirige a valle, attraverso la ferrovia a quota 166 e segue la sponda sinistra dell'Adige fino a quota 167, indi si dirige verso Mori Stazione e di qui si ricongiunge al km 350 della strada statale n. 12 che segue fino alla località Grottole per poi collegarsi a quota 323 seguendo la strada che reca all'Ossario fino a Madonna del Monte raggiungendo da quota 325 a quota 372 la strada provinciale n. 89 che segue fino a quota 515.

A questo punto la linea di delimitazione scende lungo il crinale fino alla confluenza dei due rami del Leno raggiungendo, attraverso le quote 282, 316 le località di Beccache, Zaffoni, Saltaria, indi per il sentiero lungo i bordi delle località Cornale, Fontana, Piazol, Maso della Fam, raggiunge in Castelpietra di Calliano il torrente Rosbac.

Costeggiando detto torrente la linea di delimitazione prosegue in direzione Dietrobeseno, Ponte di Folgaria, lungo il sentiero che attraversa Compet, Maso dell'Aria, Masera, Besenello, fino al rio Secco (quota 325) lungo il quale scende immettendosi sulla strada statale n. 12 (quota 191).

Da detto punto il confine segue la strada statale n. 12 fino alla località Col del Santo (quota 184), indi devia lungo la mulattiera a monte di Acquaviva attraverso le quote 294, 165, 447, 391, 363 in direzione di Bellavista, Maso Martinelle (quota 366), innestandosi al km 7 sulla strada statale n. 349 della Fricca (quota 544) che segue a ritroso fino, comprendendo il Maso Pianizza, a S. Rocco.

Di qui il confine devia a monte lungo il sentiero che costeggia la Marzola in direzione delle località: Torricelle, Grotta, Gabbiolo, Oltrecastello, passa il torrente Fersina e la strada statale n. 47 al km 126 congiungendosi (quota 496) con la strada provinciale n. 17 per Villa Montagna; attraverso le quote 506, 579, 565, 674, 558 raggiunge le località di: Cava di Pietra, Villa Montagna e Maderno.

Di qui la linea di confine segue il sentiero che delimita i vigneti lungo le pendici del monte Calisio verso Maderno, Maso Mersi, imbocca per un tratto la strada comunale (futura strada provinciale n. 131) a nord di Marignano fino a Maso Specchio e segue il sentiero che reca al Maso Saracini in Cortesano.

Qui il confine prosegue lungo la strada provinciale n. 76 in direzione di Vigo Meano, piegando nei pressi di Gazzadina, verso la Villa Mazzurana, attraverso le quote 586, 485 e scendendo a S. Lazzaro di Lavis.

Da S. Lazzaro di Lavis il confine segue per un breve tratto la strada comunale sul lato sinistro dell'Avisio che immette sulla strada statale n. 12 e che segue verso nord fino al passaggio a livello della ferrovia del Brennero in direzione di Zambana nuova.

Da detto passaggio il confine segue, il lato est della sede della ferrovia del Brennero in direzione sud fino a congiungersi a quota 206 con la strada comunale che riconduce sulla sponda destra dell'Avisio al ponte di Lavis (strada statale n. 12).

Attraversato il ponte, il confine segue la strada comunale che ridiscende fino alla località Spini.

Di qui il confine segue la comunale che si inserisce nella strada statale n. 12 al km 385 seguendola fino al km 383.

Da questo punto il confine devia verso Melta, seguendo il percorso della comunale fino ai Solteri, di qui si immette sulla strada statale n. 12 fino al bivio con la statale n. 47 seguendo quest'ultima fino al km 129.

Attraversa il torrente Fersina in località Sanatorio, indi procede sulla statale della Fricca (strada statale n. 349) fino a quota 268 per ritornare verso nord attraversando la linea ferroviaria della Valsugana (a quota 236) fino a quota 198, da dove riprende a seguire verso sud la statale n. 12 nei pressi del km 376 in direzione di Mattarello.

Da Mattarello il confine oltrepassa il ponte sull'Adige, seguendo la strada provinciale n. 21 fino a ponte Bio (quota 185).

Da questo punto il confine segue a ritroso la carrareccia che reca (attraverso quota 183) al Maso Nogarole e quindi prosegue lungo la stessa attraverso le quote 187, 185, 202 e toccando le località Maso Stella, S. Marina e Palazzo, si collega alla strada provinciale n. 90 a quota 204 che segue fino nei pressi di S. Nicolò (quota 192) punto d'inizio del confine della zona di produzione.

2) *Comparto dei laghi di Toblino e S. Massenza.*

Il confine inizia al km 142 della strada statale n. 45-*bis* spostandosi a monte della stessa e attraverso le quote 428, 518 per inserirsi a quota 400 sulla strada comunale in direzione di Fraveggio, toccando la località S. Massenza; rientra sulla strada statale n. 45-*bis* in località Due Laghi che segue, comprendendovi, sulla strada la conoide vitata di Castel Toblino. Indi il confine attraversa la località Sarche e segue la destra del fiume omonimo lungo i pendii della montagna fino al ponte del Gobbo; di qui si inserisce sulla strada statale n. 45-*bis* seguendola fino all'incrocio con la comunale per Pietramurata da tale località il confine segue la rotabile in direzione del lago di Cavedine lungo la linea di confine del comune omonimo, fino a quota 389, in località Pozze.

Di qui il confine segue la rotabile in direzione Dosso Croce, indi il sentiero che reca alla località Pinè, individuandosi per un breve tratto con il confine sud del c.c. di Calavino per poi immettersi sulla strada provinciale n. 84 fino alla località Cava di Sabbia.

Di qui prosegue lungo le pendici del monte di Lasino, attraverso Campolungo, Castel Madruzzo; segue il sentiero a monte della strada provinciale n. 84 sulla quale sbocca dopo aver attraversato la quota 465 e la località Rom, oltre Calavino (quota 343) seguendola fino al km 141; da questo punto si sposta lungo il margine del bosco ceduo denominato Lusan (quota 399) riallacciandosi al km 142 sulla strada statale n. 45 punto d'inizio del confine del comprensorio.

3) *Basso Sarca.*

Il confine inizia sulla strada destra del Sarca al km 126 della strada statale 45-*bis* in località S. Abbondio, segue a monte il lato predetto del fiume, attraversa le quote 197, 166 e per larghi tratti la rotabile a destra del medesimo toccando le località di Lizzone, S. Paolo, Prabi, fino al ponte di Arco; da qui si sposta lungo la strada comunale che reca a Varignano. Di qui attraverso Banalà, per la vecchia strada, sbocca al km 19 della strada provinciale n. 37 in direzione di Tenno che segue per un breve tratto fino alla quota 226 per raggiungere le località di Foci e S. Giacomo, per poi dirigersi sulla strada diretta a Riva.

Il confine prosegue lungo la strada statale n. 240 fino a Torbole e di qui sale lungo la carrareccia in direzione di Castel Penede, toccando le quote 240, 260, 293, 278, 288 attraversa la strada statale n. 240 al km 13 spostandosi lungo le pendici del crinale in località S. Tomaso rientrando al km 14 sulla strada statale n. 240 riallacciandosi a quota 212 con la strada statale Nago-Arco e seguendola fino a Vignol.

Di qui il confine segue il rio della Val dei Gazzi spostandosi, a quota 348, lungo il sentiero che immette attraverso quota 229 alle località Massone e S. Martino fino al km 120 sulla strada statale n. 45-*bis*.

Da questo punto la linea di delimitazione si sposta ad est seguendo la strada carraia fino ad inserirsi in località Giare con il tracciato est del confine del c.c. di Dro percorrendolo fino alla località Sorgente del torrente Salagoni.

Di qui si collega, seguendo la vicinale e oltrepassato il fiume Sarca, con il punto iniziale di partenza fissato al km 126 della Gardesana occidentale (n. 45-*bis*).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Casteller » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano purchè questi ultimi a tradizione viticole, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Casteller » è stabilita in 135 q.li per ettaro di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20 per cento il limite massimo.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di vinificazione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Casteller » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 15 per cento del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino avente diritto alla denominazione « Casteller » con uve, mosti o vini prodotti anche in zone diverse da quella delimitata al precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Art. 6.

Il vino « Casteller » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosato a rubino;
odore: vinoso con leggero profumo gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico, vellutato, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata « Casteller » qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino « Casteller » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, castelli, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Casteller » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7850)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Nomina del commissario del Governo nella regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 194, concernente la nomina del prefetto della provincia di Milano, dott. Libero Mazza, a commissario del Governo per la regione « Lombardia »;

Ritenuto che, a seguito della cessazione dal servizio, a domanda, del funzionario predetto, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1974;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Luigi Petriccione, prefetto della provincia di Milano, è nominato commissario del Governo per la regione « Lombardia » a decorrere dal 15 luglio 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1974
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 267.

(7938)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1973.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Considerato che di detta commissione faceva parte il dott. Antonio Fiumara, ora deceduto, quale rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la nota n. 14205 del 3 luglio 1973, con la quale il predetto Ministero comunica la nomina del dott. Antonio Di Giulio a proprio rappresentante in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del dott. Antonio Fiumara;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dott. Antonio Fiumara;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Antonio Di Giulio è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del dott. Antonio Fiumara.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citato nelle premesse.

Il presente decreto carà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1973
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 255

(7713)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli;

Visti gli articoli 13 e 14 del suddetto decreto-legge relativo alla nomina, alla composizione e alla durata del collegio dei revisori dei conti;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei revisori dei conti del Consorzio autonomo del porto di Napoli è composto come segue:

in rappresentanza del Ministero del tesoro, il dottor Domenico Battaglia, con funzioni di presidente;

in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, il dott. Angelo Franchi;

in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, il dott. Antonino Incorvaia;

in rappresentanza del Ministero delle finanze, il dott. Remo Russo;

in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il dott. Stefano Lepore;

in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il dott. Giuseppe Moretti;

in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il dott. Mario Cerallo.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni dalla data del presente decreto, con l'osservanza di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: COPPO

(7589)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da applicare a contratti con capitale iniziale non superiore a lire 5 milioni e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 5, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, con restituzione parziale dei premi pagati e pagamento di un capitale differito aggiuntivo in caso di vita a scadenza dell'assicurato stesso (da applicarsi a contratti con capitale iniziale non superiore a lire 5 milioni).

Roma, addì 13 agosto 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(7475)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società italiana per l'amianto di Grugliasco.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino), con effetto dal 15 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7882)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimar ex C.P.I. con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 14 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gimar ex C.P.I. con sede in Milano, con effetto dal 3 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimar ex C.P.I. con sede in Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7883)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta RIV-SKF officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ditta RIV-SKF officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese, con effetto dal 9 luglio 1973.

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta RIV-SKF officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7885)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AVERARDI

(7766)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimar ex C.P.I. con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 14 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gimar ex C.P.I. con sede in Milano, con effetto dal 3 settembre 1973;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimar ex C.P.I. con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7884)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta RIV-SKF officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 18 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Ditta RIV-SKF officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese, con effetto dal 9 luglio 1973;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta RIVSKF officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7886)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1974.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, concernente il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, n. 427;
Visto il proprio decreto 25 febbraio 1971 concernente, fra l'altro, la ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto predetto;
Considerato che l'organo precitato è scaduto per compiuto triennio di durata in carica e che si rende, pertanto, necessario procedere alla sua ricostituzione;
Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali nazionali più rappresentative e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è composto dai seguenti membri:

Guenzi dott. Mario e Tanzi rag. Giuseppe, membri effettivi, Salvador p.e. Orfeo e Piacentini p.e. Corrado, membri supplenti, in rappresentanza dei dirigenti;

Felici dott. Scipione, membro effettivo, Marotta dott. Gerardo, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Gallo prof. avv. Armando, membro effettivo, Bologna dott.ssa Giuseppa, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tavernese dott. Raffaele, membro effettivo, Contento dott. Sergio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7985)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974, registro n. 8 Industria, foglio n. 377, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 29 marzo 1971, proposto dai signori Crespi Mario e Corbetta Carlo, commercianti di Novara, nonchè dall'associazione provinciale commercianti di Novara, avverso i provvedimenti del sindaco di Novara in data 27 luglio 1970 e 23 ottobre 1970 concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale del sig. Scomazzon Pietro, in Novara, dal n. 27 al n. 33 di corso Torino e la volturazione dell'autorizzazione commerciale relativa allo stesso in favore della S.p.a. SMA Supermercati.

(7596)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Francesco Marsili, nato a Roma il 14 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sott. meccanica, conseguito presso l'Università di Roma il 28 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7698)

Il dott. Franz Gatto, nato a Patti (Messina) il 22 dicembre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Messina il 20 marzo 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7699)

Il dott. Giovanni Fragni, nato a Parma il 27 dicembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sott. chimica, conseguito presso il Politecnico di Milano il 29 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7700)

La dott.ssa Silvia Epifani, nata a Bengasi (Libia) il 7 dicembre 1928 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Roma il 29 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7701)

Il dott Carlo Paolo Baccarini, nato a Modena il 24 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 24 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7825)

Il dott. Giuseppe Iori, nato a Milano il 24 giugno 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Pavia il 24 novembre 1937.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7826)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio pecorino romano, campagna lattiera 1974-75

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, allo art. 9, paragrafo 3 ed all'art. 28, la concessione di aiuti allo ammasso privato dei formaggi di pecora;

Visti i regolamenti (CEE) n. 508/71 dell'8 marzo 1971, numero 2263/74 del 30 agosto 1974, e successive modificazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati;

Ritenuta la necessità di provvedere a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità;

Nell'adunanza dell'11 settembre 1974;

Ha deliberato:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione dell'aiuto previsto dai regolamenti (CEE) citati nelle premesse per l'ammasso privato del formaggio pecorino romano.

Il formaggio che può formare oggetto di contratto di ammasso privato è il pecorino romano così come definito dallo standard di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che sia di prima qualità, di un'età di almeno novanta giorni prodotto dopo il 1° gennaio 1974 e presentato in partite di almeno due tonnellate.

Per formaggio pecorino romano di prima qualità si intende il prodotto avente le seguenti caratteristiche minime:

1) pezzatura: non inferiore a kg 10 per forma. Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a cm 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature o focature.

Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio;

2) pasta: *a*) aspetto: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigio, gialle);

b) consistenza: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. E' ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purchè in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile o mantecata, oppure con occhiatura molto grossa o piccola e diffusa;

3) aroma e sapore:

a) aroma: caratteristico, fragrante, gradevole;

b) sapore: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

Art. 2.

Per ammasso privato del formaggio pecorino romano si intende la conservazione in idonei magazzini di deposito, ad una temperatura non superiore a + 10° C di un determinato quantitativo di tale prodotto per un determinato periodo di tempo, non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni e comunque per un periodo che inizi entro il 31 dicembre 1974 e venga a scadenza entro il 31 marzo 1975, da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con la sottoscrizione apposta da quest'ultimo all'atto di sottomissione col quale egli si obbliga all'osservanza delle condizioni contenute in apposito atto disciplinare.

L'importo dell'aiuto concesso per detto ammasso è pari quello stabilito dagli organi comunitari per tonnellata e per giorno di ammasso.

Art 3.

Per ottenere la conclusione del contratto di ammasso privato del formaggio di cui alla presente deliberazione, deve essere presentata domanda all'A.I.M.A. in tempo utile per ottenere la conclusione del contratto stesso per il periodo di tempo indicato al precedente art. 2. La domanda deve essere redatta in due esemplari, dei quali uno da presentare all'A.I.M.A. stessa nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e l'altro all'ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino nel quale il prodotto sarà ammassato.

Può presentare la domanda qualsiasi interessato, persona fisica o persona giuridica o ente associativo, che svolga una attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e disponga per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso, e caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; denominazione dei medesimi magazzini, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante;

c) l'indicazione del numero delle forme costituenti la partita ed il peso complessivo presunto;

d) dichiarazione del richiedente che detto formaggio è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni e comunque per un periodo che giunga a scadenza entro il 31 marzo 1975;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di relazione illustrativa delle caratteristiche dei magazzini a disposizione con indicazione delle modalità che saranno seguite al fine di assicurare la insostituibilità del prodotto, di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso. Inoltre, per le persone giuridiche, la domanda deve essere altresì corredata di certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

Verificata la regolarità della domanda, l'A.I.M.A., con lettera raccomandata a firma del direttore generale, comunica l'ammissione del richiedente alla conclusione del contratto di ammasso privato del formaggio pecorino romano. Tale lettera è inviata per conoscenza anche all'ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di deposito destinato all'ammasso del prodotto, e all'esperto designato dal competente assessorato regionale alla agricoltura per i controlli sulle operazioni di introduzione del prodotto stesso in magazzino.

Dalla data di ricevimento della lettera di cui al precedente comma il richiedente, previe intese con detto ispettorato e con l'esperto, può iniziare le operazioni di introduzione e sistemazione del prodotto in magazzino, avendo cura di collocare il prodotto in modo da rendere identificabile la partita sotto controllo e da agevolare il controllo della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento sono effettuate alla presenza del funzionario incaricato dell'ispettorato dell'agricoltura e dell'esperto, previo conteggio del numero di forme, pesatura del prodotto, valutazione qualitativa e apposizione di un marchio con inchiostro indelebile sulle forme ammesse al contratto di ammasso privato.

Per tutte le operazioni sopra indicate, il funzionario incaricato dell'ispettorato redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme ed i quantitativi pesati ed immagazzinati. L'esperto darà atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie e da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato, che le forme di cui trattasi risultano di formaggio pecorino romano di prima qualità secondo le caratteristiche indicate nel precedente art. 1, prodotte da almeno novanta giorni e comunque successivamente al 1° gennaio 1974.

Il verbale, con allegata la suddetta dichiarazione dell'esperto, deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante e delle quali due sono trasmesse immediatamente all'A.I.M.A. dall'ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura, munite del visto del capo dell'ispettorato medesimo, la terza è conservata agli atti dell'ispettorato, la quarta è consegnata all'esperto, e la quinta è consegnata all'ammassatore, che deve conservarla, per ogni esigenza di controllo, nel magazzino di ammasso.

Le spese relative alle prestazioni di contratto dell'esperto sono a carico dell'ammassatore.

Art. 5.

Ricevuto il verbale prescritto dal precedente art. 4, l'A.I.M.A., verificata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede per la conclusione del contratto con l'invio all'ammassatore di quattro copie di apposito atto disciplinare firmate dal direttore generale dell'A.I.M.A., con relativo atto di sottomissione da sottoscriversi dall'ammassatore, per la quantità e il formaggio di cui al verbale medesimo e per il periodo di ammasso privato richiesto.

L'atto di sottomissione è sottoscritto dall'ammassatore con firma autenticata, in tutte le quattro copie, da notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

La durata del contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4, e termina il giorno in cui si compie il periodo d'ammasso indicato nell'atto di sottomissione. Tuttavia l'efficacia del contratto è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

a) alla sottoscrizione, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'atto disciplinare, dell'atto di sottomissione, tre originali del quale devono subito essere restituiti all'A.I.M.A. mediante plico raccomandato; il quarto originale deve essere conservato dall'ammassatore presso il magazzino di ammasso per le esigenze di controllo;

b) all'osservanza delle altre condizioni di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, le partite di formaggio sotto contratto d'ammasso, nè sostituirle, se non per sopravvenuta avaria del prodotto ed entro il limite del 10 % del numero di forme ammassate, con obbligo di dare immediata comunicazione all'ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura ed all'A.I.M.A. del numero delle forme avariate. Qualora l'avaria fosse superiore al 10 % ma non maggiore del 20 %, l'ammassatore deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'A.I.M.A. alla cessione ed ha l'obbligo di procedere alla sostituzione della quantità difettosa sino al raggiungimento di almeno il 90 % del numero delle forme inizialmente ammassate.

In caso di sostituzione, questa è validamente operata a condizione che le quantità entrate in sostituzione siano state controllate e verbalizzate secondo le stesse modalità stabilite all'art. 4 per le quantità entrate in ammasso.

Le spese di controllo delle quantità entrate in sostituzione sono a carico dell'ammassatore.

Durante lo stesso periodo d'ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale o ripartimentale dell'agricoltura o di altri organismi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

Al termine del periodo di validità del contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato dell'agricoltura procede alla redazione di un verbale, con le stesse modalità previste all'ultimo comma dell'art. 4, escluso il concorso dell'esperto, nel quale sia dato atto della constatazione della esistenza in ammasso delle stesse forme originariamente introdotte, detratte quelle eventualmente uscite per avaria, e delle forme sostituite ai sensi dell'art. 6.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo la scadenza del periodo di durata del contratto, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso, ed è liquidato per ogni giorno di durata dell'ammasso, secondo l'ammontare stabilito dagli Organi comunitari, sulla quantità inizialmente introdotta in ammasso, diminuita del peso iniziale del numero di forme eventualmente uscite per avaria e non sostituite, calcolato sulla base del peso medio delle forme inizialmente ammassate.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore lo ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore e il giorno di scadenza anticipata del contratto.

In ogni caso l'aiuto non è corrisposto se la durata dello ammasso è stata inferiore a novanta giorni.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(7851)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 30 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	660,50	660,50	660 —	660,50	662 —	660,40	660,40	660,50	660,50	660,50
Dollaro canadese	669,80	669,80	670,30	669,80	671 —	669,70	669,75	669,80	669,80	669,70
Franco svizzero	223,925	223,925	223,70	223,925	220 —	223,90	223,95	223,925	223,92	223,90
Corona danese	107,79	107,79	107,70	107,79	107 —	107,80	107,80	107,79	107,79	107,75
Corona norvegese	119,18	119,18	119,25	119,18	118,70	119,20	119,18	119,18	119,18	119,15
Corona svedese	148,0850	148,085	148,15	148,0850	147,50	148,10	148,05	148,085	148,08	148 —
Fiorino olandese	244,35	244,35	244,50	244,35	243,80	244,30	244,25	244,35	244,35	244,35
Franco belga	16,8550	16,855	16,87	16,8550	16,80	16,80	16,8525	16,8550	16,85	16,85
Franco francese	139,30	139,30	139,35	139,30	135,75	139,25	139,82	139,30	139,30	139,30
Lira sterlina	1540,60	1540,60	1541 —	1540,60	1530 —	1540,55	1539,80	1540,60	1540,60	1540,60
Marco germanico	248,98	248,98	248,97	248,98	248,50	248,90	248,86	248,98	248,98	248,95
Scellino austriaco	35,1080	35,108	35,16	35,1080	35,15	35,10	35,15	35,1080	35,10	35,10
Escudo portoghese	25,6975	25,6975	25,69	25,6975	25,65	25,70	25,70	25,6975	25,69	25,68
Peseta spagnola	11,49	11,49	11,49	11,49	11,50	11,50	11,49	11,49	11,49	11,47
Yen giapponese	2,2150	2,215	2,22	2,2150	2,25	2,20	2,2125	2,2150	2,21	2,21

Media dei titoli del 30 settembre 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	94,250
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
» 5 % (Ricostruzione)	85,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,825
» 5 % (Città di Trieste)	84,350
» 5 % (Beni esteri)	84,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,150
» 5,50 % » » 1968-83	82,450
» 5,50 % » » 1969-84	87,250
» 6 % » » 1970-85	88,550
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,650
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,975
» poliennali 7 % 1978	93,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1974

Valuta	
Dollaro USA	660,45
Dollaro canadese	669,775
Franco svizzero	223,937
Corona danese	107,795
Corona norvegese	119,18
Corona svedese	148,067
Fiorino olandese	244,30
Franco belga	16,854
Franco francese	139,31
Lira sterlina	1540,20
Marco germanico	248,92
Scellino austriaco	35,129
Escudo portoghese	25,699
Peseta spagnola	11,49
Yen giapponese	2,214

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 4 febbraio 1974 al 24 febbraio 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 223/74, n. 283/74, n. 323/74 e n. 387/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 4-2-1974 al 10-2-1974		Dall'11-2-1974 al 24-2-1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo			
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:				
		A. delle specie domestiche:				
		II. altri:				
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
		b. non nominati:				
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	100,39	—	286,22	—
		2. altri:				
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	501,96	—	1.431,12
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati . . .	669,28 (*d*)	669,28 (*d*)	1.908,16 (*d*)	1.908,16 (*d*)
			Peso netto			
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:				
		A. carni:				
		II. della specie bovina:				
		a. domestica:				
		1. fresche o refrigerate:				
		aa. di vitello presentate in:				
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene .	zero	zero	zero	zero
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori .	zero	zero	zero	zero
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 4-2-1974 al 10-2-1974		Dall'11-2-1974 al 24-2-1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in:				
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:				
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	954,08	—	2.719,13
	02.01-075	b'. altri	1.271,63	1.271,63	3.625,50	3.625,50
		beta. quarti anteriori:				
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	763,26	—	2.175,16
	02.01-095	b'. altri	1.017,45	1.017,45	2.900,69	2.900,69
		gamma. quarti posteriori:				
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	1.144,18	—	3.263,10
	02.01-115	b'. altri	1.525,82	1.525,82	4.350,32	4.350,32
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:				
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati . . .	1.907,45	1.907,45	5.438,26	5.438,26
	02.01-150	beta. pezzi disossati	2.181,57	2.181,57	6.220,74	6.220,74
		2. congelate:				
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 4-2-1974 al 10-2-1974		Dall'11-2-1974 al 24-2-1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori . .	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	zero	zero	zero	zero
		dd. altri pezzi:				
	02.01-220	alfa. non disossati	zero	zero	zero	zero
		beta. disossati:				
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-250	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-270	c'. altri	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:				
		C. altre:				
		I. della specie bovina domestica:				
		a. carni:				
	02.06-920	1. non disossate	1.907,45	1.907,45	5.438,26	5.438,26
	02.06-940	2. disossate . .	2.181,57	2.181,57	6.220,74	6.220,74

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I allo accordo commerciale fra la C.E.E. e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*e*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(7492)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 luglio 1974, n. 1508, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Genova concernente l'insediamento di facoltà universitarie nelle zone di San Donato e San Silvestro del centro storico.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(7653)

Approvazione del piano di zona del comune di Cairo Montenotte

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1974, n. 1532, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economico-popolare nei comprensori delle località di Rocchetta-Remere, Buglio-Recoaro e Cima dei Prati, del comune di Cairo Montenotte (Savona).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7654)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Sorbo San Basile.

Con decreto del presidente della regione Calabria 6 agosto 1974, n. 894, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 25 luglio 1974, n. 341, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Sorbo San Basile, adottato dal comune stesso con atto consiliare 17 luglio 1971, n. 37.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma stesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7372)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Squillace

Con decreto del presidente della regione Calabria 6 agosto 1974, n. 893, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 25 luglio 1974, n. 342, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Squillace, adottato dal comune stesso con atto consiliare 24 luglio 1972, n. 24.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7373)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Serra San Bruno.

Con decreto del presidente della regione Calabria 6 agosto 1974, n. 891, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 25 luglio 1974, n. 340, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Serra San Bruno, adottato dal comune stesso con atto consiliare 9 novembre 1972, n. 65.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7374)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Viareggio

Con deliberazione della giunta regionale 5 agosto 1974, numero 7949, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, per area scolastica sul prolungamento di via Fiume - Determinazioni del comune di Viareggio (Lucca), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7606)

Approvazione del piano di zona del comune di Pieve Santo Stefano

Con deliberazione della giunta regionale 31 luglio 1974, n. 7675, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7454)

Approvazione del piano di zona del comune di San Marcello Pistoiese

Con deliberazione della giunta regionale 5 agosto 1974, numero 7943, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7610)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sala Bolognese

Con delibera della giunta regionale 23 luglio 1974, n. 1936 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 7 agosto 1974 con atto n. 2161/2203) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sala Bolognese (Bologna) adottato con delibera del consiglio comunale 5 dicembre 1972, n. 124.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 30 agosto 1974, n. 396, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7498)

Variante al piano regolatore generale del comune di Alfonsine

Con delibera della giunta regionale 23 luglio 1974, n. 1946 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 7 agosto 1974 con atto n. 2171/2204) è stata approvata la variante specifica al piano regolatore generale relativa alla riduzione delle previsioni insediative del comune di Alfonsine (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 148 e n. 149 rispettivamente in data 18 giugno 1973 e 27 giugno 1973.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 30 agosto 1974, n. 394, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7499)

Variante al piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma

Con delibera 2 luglio 1974, n. 1768 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 23 luglio 1794 con atto n. 2019/2023) la giunta regionale ha rettificato la precedente propria deliberazione n. 277 in data 7 febbraio 1974, relativa all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma (Parma) ed ha integrato l'elencazione degli atti del piano regolatore generale approvato riportata nel dispositivo di detta delibera.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 30 agosto 1974, n. 395, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7500)

REGIONE LAZIO

Variante al piano di ricostruzione del comune di Segni

Con delibera della giunta regionale del Lazio 21 maggio 1974, n. 1392, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 25 giugno 1974, verbale n. 134/6, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione del comune di Segni (Roma), relativa alla strada di circonvallazione dell'Acropoli.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 6 della legge 22 ottobre 1951, n. 1402.

(7672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972, registro n. 10 Istruzione, foglio n. 109, con il quale è stato indetto un concorso riservato per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania;
Visto che il citato decreto ministeriale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1972 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 22 aprile 1972;
Visto che entro detto termine non è pervenuta alcuna domanda;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Collurania sono disponibili per concorso pubblico un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in fisica, matematica, matematica-fisica, ingegneria, discipline nautiche, astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande: quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 250

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA.

sottoscritt. (*a*), nat . .
(provincia di .) il . . .,
chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione allo osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, concorso indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 250, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 ottobre 1974.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .,

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) .

sottoscritt . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

sottoscritt . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . .

Luogo e data .

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Ottica astronomica.*

Leggi fondamentali dell'ottica geometrica ed ondulatoria.
Lenti e sistemi ottici centrati; sistemi afocali.
Prismi.
Aberrazioni, con particolare riguardo all'aberrazione cromatica ed alla sua correzione. Vetri ottici e numero di Abbe.
Obbiettivi astronomici visuali e fotografici. Oculari astronomici.
Riflettori e rifrattori: sistema parabolico classico, Maksutov e Ritchey-Chrétien; astrografi e telescopi Schmidt.
Reticolo di diffrazione.
Spettrografo astronomico a fenditura e prisma obbiettivo.
Filtri ottici ad assorbimento e filtri interferenziali.
Fibre ottiche.
Polarimetro astronomico.
Cenni sui radio telescopi e sui radio interferometri.

2) *Fotometria astronomica.*

Grandezze fotometriche fondamentali.
Occhio umano: sensibilità cromatica.
Emulsione fotografica: cenni sul processo fotografico; curva caratteristica; rapidità e sensibilità cromatica.
Microfotometri analogici e digitalizzati.
Cellule fotoelettriche e loro circuiti.
Tubo fotomoltiplicatore.
Fotometri fotoelettrici stellari analogici ed a conteggio di fotoni.
Sistemi di acquisizione dei dati.
Magnitudine stellare. Magnitudine assoluta e cenni sulla classificazione spettrale e sul diagramma HR.
Sistemi fotometrici astronomici: visuale, fotografico internazionale, UBV ed UBVRI. Indici di colore ed eccesso di colore.
Assorbimento atmosferico e riduzione delle osservazioni fotometriche ai vari sistemi.
Scintillazione e « seeing »: loro influenza sulla precisione delle osservazioni fotometriche.

3) *Astronomia generale.*

Relazioni fondamentali della trigonometria sferica. Sfera celeste e coordinate astronomiche; trasformazione di coordinate.
Rifrazione, aberrazione, parallasse, precessione e nutazione; influenza di tali fenomeni sulle coordinate degli astri.
Cenno sugli strumenti meridiani e sulla determinazione del tempo.
Orologio a quarzo ed atomico.
Moto proprio delle stelle e cataloghi stellari.
Conoscenza teorica e pratica del telescopio equatoriale.

(7578)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni, per l'arsenale Esercito e l'O.R.T.E. di Piacenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1974;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio dell'arsenale Esercito di Piacenza e dell'O.R.T.E. di Piacenza di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti per la sede di Piacenza i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso
I. ARSENALE ESERCITO		
Ruolo delle lavorazioni		
Addetto al trattamento dei metalli:		
Tempratore	specializzato	2
Tempratore	qualificato	2
Aggiustatore-congegnatore:		
Aggiustatore meccanico. . . .	specializzato	26
Aggiustatore meccanico . . .	qualificato	12
Attrezzista meccanico:		
Stampista	specializzato	2
Coloritore:		
Verniciatore a spruzzo . . .	specializzato	4
Pittore	specializzato	4
Pittore	qualificato	2
Conduttore di grù e carri ponte	specializzato	3
Conduttore di grù e carri ponte	qualificato	2
Conduttore patentato di caldaie:		
Conduttore patentato di caldaie con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	2
Conduttore patentato di caldaie con certificato di 1° grado o 2° grado generale	qualificato	2
Elettromeccanico:		
Elettromeccanico in genere	specializzato	7
Elettromeccanico in genere .	qualificato	3
Fabbro fucinatore e carpentiere:		
Fabbro fucinatore e forgiatore	specializzato	6
Fabbro fucinatore e forgiatore	qualificato	4
Falegname:		
Falegname macchinista . . .	specializzato	4
Falegname macchinista . . .	qualificato	2
Modellista fonditore	specializzato	2
Fonditore:		
Conduttore di macchine per presso-fusione	specializzato	2
Fonditore in genere	qualificato	2
Formatore-animista	specializzato	2
Idraulico-tubista	specializzato	3
Idraulico-tubista	qualificato	2
Legatore:		
Rilegatore in pelle e doratore	specializzato	1
Lucidista di disegni:		
Cianografo e eliocianografo	qualificato	2
Manovale per lavorazioni:		
Decapatore con soda e acidi	comune	4
Sabbiatore	comune	6
Muratore:		
Muratore in genere	specializzato	4
Muratore in genere	qualificato	2
Operatore di macchine elettroniche:		
Operatore di macchine meccanografiche	specializzato	2
Operatore macchine per lavorazione metalli:		
Fresatore	specializzato	6
Fresatore	qualificato	4
Rettificatore	specializzato	3
Rettificatore	qualificato	2
Alesatore	specializzato	3
Alesatore	qualificato	2
Tornitore in metalli	specializzato	10
Tornitore in metalli	qualificato	5
Ottico montatore:		
Ottico per congegni di puntamento e tiro	specializzato	3
Ottico per congegni di puntamento e tiro	qualificato	2
Saldatore:		
Elettrico e autogeno	specializzato	7
Elettrico e autogeno	qualificato	3
Sellaio:		
Sellaio in genere	specializzato	3
Tipografo:		
Compositore a mano	specializzato	1
Ruolo servizi generali		
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:		
Addetto alla ricezione, conservazione o distribuzione dei materiali	qualificato	5
Autista con patente civile D ed E o corrispondente militare:		
Conduttore di automezzi e trattori con patente D ed E	specializzato	1
Conduttore di locomotive e locomotori	specializzato	1
Cuoco	specializzato	1
Guardiano	qualificato	8
Guardiano	comune	4
Infermiere patentato	specializzato	2
Manovale per servizi vari:		
Manovale addetto ai servizi generali	comune	15
Pompiere	qualificato	2
II. O.R.T.E. (OFFICINA RIPARAZIONI TRATTORI ESERCITO)		
Ruolo delle lavorazioni		
Aggiustatore-Congegnatore:		
Aggiustatore meccanico . . .	specializzato	12
Aggiustatore meccanico . .	qualificato	6
Attrezzista meccanico:		
Utensilista	specializzato	1

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso
—	—	—
Coloritore:		
Verniciatore a spruzzo .	specializzato	4
Conduttore patentato di caldaie:		
Con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	1
Conduttore di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 60 KW	specializzato	1
Conduttore di mezzi speciali:		
Di sollevamento, trasporto e carico etc. . . .	qualificato	1
Elettricista:		
Accumulatorista . .	specializzato	1
Circuitista installatore e riparatore . . .	specializzato	2
Elettrauto	specializzato	2
Elettrauto .	qualificato	2
Magnetista	specializzato	2
Magnetista .	qualificato	2
Elettromeccanico:		
Elettromeccanico in genere	specializzato	4
Elettromeccanico in genere	qualificato	3
Elettronico:		
Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma . . .	specializzato	4
Fabbro fucinatore e carpentiere:		
Fabbro fucinatore e forgiatore	specializzato	2
Fabbro fucinatore e forgiatore	qualificato	2
Idraulico-Tubista .	qualificato	2
Lamierista:		
Carrozziere . . .	qualificato	2
Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori:		
Meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori .	specializzato	2
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:		
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	specializzato	8
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati . .	qualificato	5
Montatore di impianti oleodinamici:		
Montatore di impianti oleodinamici in genere .	specializzato	3
Motorista:		
Motorista in genere . . .	specializzato	6
Motorista in genere . .	qualificato	4
Muratore:		
Muratore in genere	qualificato	2
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:		
Alesatore	qualificato	2
Fresatore	qualificato	2
Rettificatore	qualificato	1
Tornitore in metallo . .	qualificato	2
Saldatore:		
In gas neutro	specializzato	1
Elettrico e autogeno . . .	qualificato	3
Stagnino:		
Radiatorista	qualificato	2
Tappezziere:		
Tappezziere per auto	specializzato	2
Vulcanizzatore e gommista . .	specializzato	1
Ruolo servizi generali		
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:		
Addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	specializzato	2
Addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	2
Addetto ai servizi di vigilanza	qualificato	8
Autista con patente civile D ed E e corrispondente militare:		
Conduttore di automezzi e trattori con patente D ed E	specializzato	3
Cuoco	specializzato	3
Infermiere patentato	specializzato	1
Manovale per servizi vari:		
Addetto alle pulizie di cucina	comune	3
Manovale addetto ai servizi generali	comune	4
Fontaniere . .	comune	1

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina di operaio anche coloro, che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1-*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.
Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi per lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 5.
Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.
Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.
Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Art. 8.
Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 10.
Riserva di posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 11.
Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver il titolo a tal beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dai quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (Piacenza) almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per quasiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1974

p. *Il Ministro*: Brandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1974
Registro n. 52 *Difesa, foglio n.* 56

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00100 Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 in data 3 ottobre 1974.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . posti di . . . nella categoria degli operai . . . del ruolo . . del Ministero della difesa (nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a. . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . .) in data . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . . ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto a giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) aver titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, . .

Firma
(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . .
cognome e nome data di nascita

.
indirizzo

2) . .
cap comune

. . . .
provincia (sigla della provincia)

(7831)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito, nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali di candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami e per soli titoli, a posti di segretario comunale in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1973 e 30 gennaio 1973, con i quali sono stati indetti un pubblico concorso, per esami e titoli e uno per soli titoli, a posti di segretario comunale in prova;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei centoventinove candidati risultati idonei nel concorso, per esami e titoli, e dei cinquantatre candidati risultati idonei nel concorso per soli titoli, nonchè il decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, con i quali si è proceduto alla nomina e all'assegnazione ai vari ruoli provinciali, con effetto dal 1° aprile 1974, dei candidati classificati ai primi settantatre posti della graduatoria del concorso, per esami e titoli, e ai primi trentasette posti della graduatoria del concorso per soli titoli;

Visto il decreto ministeriale in data 31 luglio 1974, con il quale si è proceduto alla nomina e all'assegnazione ai vari ruoli provinciali, con effetto dal 10 agosto 1974 di altri tredici candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, e di altri due candidati dichiarati idonei in quello per soli titoli in sostituzione di altrettanti vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina;

Considerato che due vincitori del concorso, per esami e titoli, hanno rinunciato alla nomina a segretario comunale e due dello stesso concorso sono stati dichiarati decaduti dalla nomina per mancata assunzione del servizio nei prescritti termini;

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere, a norma dello art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla copertura dei posti risultati, in conseguenza, disponibili, mediante la nomina a segretario comunale in prova di altri quattro candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1, 2 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoelencati candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a posti di segretario comunale della qualifica iniziale di cui alle premesse, sono nominati segretari comunali in prova, a decorrere dal 1° ottobre 1974, e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso i documenti di rito:

1) Lipiani Giuseppe: Terni;
2) Brandi Vincenzo: La Spezia;
3) Braccioni Ennio: Savona;
4) Auciello Antonio: Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 settembre 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(7809)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di vice referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Vista la determinazione del presidente del C.N.E.L. in data 4 giugno 1974 con la quale è stato bandito un concorso, per esami, a sei posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Determina:

La commissione esaminatrice del concorso a sei posti, bandito con determinazione presidenziale 4 giugno 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 12 giugno 1974, è composta come segue:

Presidente:

Mancuso dott. Ennio, vice procuratore generale della Corte dei conti.

Componenti:

Perone prof. Giancarlo, incaricato di legislazione sociale nell'Università di Roma;
Caramelli prof. Vincenzino, incaricato di scienza delle finanze e di politica economica nell'Università di Sassari;
Froggio Francica avv. Giacinto, segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
Nicolais dott. Gianfranco, dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Enrico Comes, referendario aggiunto nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.
La relativa spesa graverà sul cap. 3 dello stato di previsione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Roma, addì 29 luglio 1974

I presidenti f.f.: RIZZO - SIMONCINI

(7858)

Spostamento della sede e dei giorni di esame del concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice referendario

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 4 giugno 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 12 giugno 1974, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Considerato che all'art. 6 della citata determinazione è stato stabilito che le prove scritte avranno luogo il 15 e 16 ottobre 1974, alle ore 9, presso la sede del C.N.E.L., viale David Lubin n. 2, Roma;

Considerato, altresì, che i locali del C.N.E.L. non possono essere utilizzati per l'espletamento delle prove a causa dello elevato numero di candidati;

Ritenuta, pertanto, la necessità di far svolgere dette prove scritte presso l'aula Gemelli della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università del Sacro Cuore di Roma e conseguentemente di modificare in tal senso la citata determinazione del 4 giugno 1974;

Determina:

Il quinto comma dell'art. 6 della determinazione 4 giugno 1974, indicata nelle premesse, è modificato, per la parte relativa alla sede e alle date per lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come segue: le prove scritte avranno luogo in Roma presso l'aula Gemelli della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, via della Pineta Sacchetti n. 644, nei giorni 19 e 20 novembre 1974, alle ore 9.

Di tale nuovo diario sarà fatta regolare comunicazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Roma, addì 26 settembre 1974

I presidenti f.f.: RIZZO - SIMONCINI

(7859)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1974, n. **39**.

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 16 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1975.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 12 luglio 1974

TOMELLERI

(6189)

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1974, n. **40**.

Tutela del patrimonio storico linguistico e culturale del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del principio contenuto all'art. 2 dello statuto, la Regione sostiene e sviluppa le iniziative rivolte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale del Veneto, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche delle singole comunità.

A tal fine concede a comuni e loro consorzi, a enti, istituti, associazioni e comitati, che svolgono preminente attività di studio, ricerca, divulgazione e conservazione, contributi annuali entro i limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge.

Le iniziative di cui al primo comma possono consistere nella istituzione e conservazione di musei e biblioteche, nell'organizzazione di seminari e corsi di studio, di incontri e convegni culturali, nell'allestimento di mostre, nella pubblicazione di riviste periodiche a carattere divulgativo e scientifico e nella concessione di borse di studio.

Art. 2.

La domanda per ottenere il contributo regionale va presentata dai soggetti interessati al presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata da una relazione che illustri la propria attività istituzionale, nonchè le iniziative da attuare, o in corso di attuazione, intese alla realizzazione delle finalità di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e liquidati con decreto del presidente della Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Nella determinazione delle misure si dovrà tener conto, oltre che della spesa presumibilmente necessaria per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, anche del particolare valore storico-culturale delle iniziative stesse.

Art. 4.

I beneficiari del contributo regionale sono tenuti a presentare, a fine anno, al presidente della Regione, una particolareggiata relazione sull'attività svolta e sulle iniziative realizzate nell'anzidetto periodo.

Art. 5.

In sede di prima applicazione della presente legge le domande di cui all'art. 2 vanno presentate entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore e la liquidazione del contributo va effettuata entro quattro mesi dalla data stessa.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni.

Alla copertura della spesa per l'anno 1974 si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo stanziato al cap. 725' del bilancio di spesa, esercizio 1974.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1974 è istituito, al titolo II, il nuovo cap. 563, denominato « Contributi regionali per la tutela del patrimonio storico, linguistico e culturale del Veneto », con lo stanziamento di lire 50 milioni.

La spesa afferente agli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

Le somme non impiegate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi secondo i limiti previsti dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7.

Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 vengono apporre le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

cap. 725: « Interventi regionali per la realizzazione della programmazione »: si riduce di lire 50 milioni;

b) *in aumento*:

cap. 563: « Contributi regionali per la tutela del patrimonio storico linguistico e culturale del Veneto » - di lire 50 milioni.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione veneta.*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 1° agosto 1974

TOMELLERI

(7041)

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1974, n. **41.**

Norme per il rilascio di autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone sulle vie d'acqua interne e modalità di esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione per l'effettuazione del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone su vie d'acqua interne e nella laguna di Venezia, con natanti a motore di portata non superiore a venti persone, è rilasciata in base alle norme di cui alla presente legge.

L'autorizzazione legittima soltanto l'esecuzione di trasporti occasionali su richiesta di singoli o di comitive.

E' considerato abusivo il servizio effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

L'autorizzazione non può essere trasferita, ha la durata non superiore a cinque anni, e può essere rinnovata.

Le autorizzazioni rilasciate a persone fisiche come soci di cooperative di gondolieri hanno la durata di un anno e possono essere rinnovate. In luogo del rinnovo può essere rilasciata una nuova autorizzazione a favore di altro socio della stessa cooperativa di gondolieri.

Al rilascio ed al rinnovo provvede la giunta regionale.

Art. 2.

La giunta regionale, tenendo conto delle necessità di traffico e delle eventuali esigenze turistiche, determina, sentiti i comuni interessati, il numero delle autorizzazioni da rilasciare per ciascuna delle circoscrizioni degli ispettorati di porto.

La giunta regionale determina altresì:

1) il numero massimo di passeggeri da trasportare con i natanti da adibire al servizio e le caratteristiche dei natanti stessi;

2) i limiti massimi e minimi entro i quali i competenti comuni possono stabilire le tariffe del servizio.

Art. 3.

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto a chi è in possesso dei requisiti normalmente richiesti per l'esercizio di un servizio pubblico e dei prescritti titoli professionali per la condotta del natante.

Non può conseguire l'autorizzazione chi è in possesso di altra autorizzazione o licenza per l'esercizio di una qualsiasi attività remunerativa.

Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare personalmente il servizio con natante di sua proprietà ovvero in comproprietà con altri titolari di autorizzazioni.

I titolari delle autorizzazioni di cui al quinto comma dell'art. 1 devono esercitare il servizio con natanti di proprietà delle cooperative di gondolieri di appartenenza.

In caso di impedimento, previa autorizzazione da parte del competente ufficio regionale, egli può farsi sostituire per un periodo di tempo non superiore a centoventi giorni nello anno solare ed a duecentosettanta giorni complessivi nel periodo di validità della autorizzazione.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni a società, cooperative o associazioni.

Art. 4.

Le autorizzazioni già rilasciate a cooperative, società od associazioni decadono a partire dal novantunesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai singoli soci delle medesime cooperative, società od associazioni, entro il limite delle autorizzazioni a ciascuna di esse già intestate, vengono rilasciate nuove autorizzazioni.

I soci devono risultare tali al 31 dicembre 1973 ed essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Le autorizzazioni già rilasciate a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge sono revocate con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Il rilascio di nuove autorizzazioni avviene con le modalità stabilite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

A tal fine, comunque ha titolo di preferenza:

a) chi ha partecipato al concorso bandito dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per il Veneto con provvedimento n. 1160 in data 9 maggio 1968, o chi sia stato incluso in graduatoria di precedenti concorsi;

b) chi ha esercitato, per almeno tre anni, come dipendente, la professione di conduttore di natanti a motore adibiti al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, tenuto conto della relativa anzianità.

Art. 6.

Con il rilascio dell'autorizzazione sarà stabilito il termine entro il quale l'interessato deve iniziare il servizio, previa presentazione di un documento comprovante la disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento del natante.

Art. 7.

L'autorizzazione è revocata se il titolare della medesima:

1) non inizi il servizio entro il termine stabilito ai sensi del precedente art. 6 ovvero lo interrompa per un periodo superiore a mesi 6;

2) contravvenga alle disposizioni di cui alla presente legge;

3) non adempia alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;

4) non applichi le tariffe stabilite;

5) immetta altri nell'esercizio del servizio senza la preventiva autorizzazione;

6) venga a perdere uno dei requisiti prescritti;

7) venga a perdere la qualità di socio di cooperativa di gondolieri dopo aver ottenuto come tale l'autorizzazione.

Art. 8.

Norma transitoria

La giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, in casi di particolare bisogno proroga, per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la validità delle autorizzazioni individuali in vigore alla stessa data.

La giunta regionale è autorizzata a trasferire le autorizzazioni prorogate a norma del precedente comma a congiunti dei titolari che siano in possesso dei prescritti requisiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 8 agosto 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1974, n. 42.

Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è modificato come segue:

« Il fondo con cui la cassa provvede al trattamento di previdenza è costituito:

a) da una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 10 per cento dell'indennità consiliare lorda;

b) dalla ritenuta di cui all'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6;

c) dagli interessi eventualmente maturati, a partire dallo esercizio 1973, sui fondi messi a disposizione del presidente del consiglio regionale a norma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853;

d) da eventuali altre elargizioni.

Gli interessi relativi vanno ad ulteriore incremento del fondo ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 8 agosto 1974

TOMELLERI

(7042)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1974, n. 5 (*).

Provvidenze per favorire la partecipazione degli emigrati alla consultazione elettorale dell'autunno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare l'esercizio del dovere civico di cui all'art. 48 della Costituzione, a favore dei cittadini emigrati all'estero, i quali abbiano esercitato il diritto elettorale attivo nella consultazione elettorale regionale dell'autunno 1973, è disposta la concessione di una indennità per mancato guadagno nella misura di L. 20.000.

Art. 2.

Per la corresponsione dell'indennità di cui al precedente articolo la Regione si avvale del servizio economato dei comuni ai quali gli interessati dovranno rivolgersi il giorno stesso o nei due giorni successivi a quello della consultazione elettorale. La somma sarà erogata dopo che la qualità di elettore emigrante sia stata controllata sullo schedario elettorale e su presentazione del certificato elettorale sul quale sia stato apposto il bollo della sezione elettorale quale prova dell'avvenuto esercizio di voto.

Le somme corrisposte dai comuni saranno rimborsate dalla Regione dietro presentazione delle ricevute di quietanza rilasciate dagli interessati.

Art. 3.

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1973 in lire 100 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 agosto 1974

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(*) La presente legge, impugnata dal Governo con ricorso 3 ottobre 1973, è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 90 del 21 marzo 1974, il cui dispositivo è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale 16 aprile 1974, n. 16.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1974, n. 6.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, concernente: « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 1 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 e modificato dall'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, dopo le parole « superiore ai 100.000 abitanti » sono aggiunte le parole « o capoluoghi di provincia ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a:

8 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia;

6 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

4 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

2 assessori nei comuni aventi popolazione fino ai 3000 abitanti.

Nei comuni aventi popolazione fino ai 100.000 abitanti il numero degli assessori supplenti è di due e nei comuni con oltre 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia il numero degli assessori supplenti può essere elevato dal consiglio comunale fino a tre.

Il numero degli assessori effettivi è determinato dal consiglio comunale dopo la elezione del sindaco ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 2 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni della provincia di Bolzano la composizione della giunta municipale, delle commissioni e degli organi amministrativi di enti ed istituzioni locali, eletti, nominati o costi-

tuiti dal consiglio comunale, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio comunale. Qualora il consiglio comunale debba nominare rappresentanti in seno ad organi di enti o di istituzioni costituiti per un solo gruppo linguistico, i rappresentanti devono appartenere a tale gruppo linguistico.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta municipale, se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri rappresentanti del gruppo stesso.

La determinazione del numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nei costituendi organi viene effettuata tenendo conto del numero dei membri effettivi e supplenti.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti. Qualora nei comuni, la cui giunta è composta dal sindaco e da due assessori effettivi, un gruppo linguistico sia rappresentato in giunta da un solo assessore effettivo, questi può essere sostituito da un supplente di un altro gruppo linguistico.

La dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico dei rappresentanti estranei al consiglio in seno ad organi di enti o di istituzioni deve essere presentata per iscritto al sindaco entro cinque giorni da quello della comunicazione della nomina; tale dichiarazione vale per tutto il periodo della carica. La nomina del rappresentante, in quanto appartenente ad un gruppo linguistico, non è valida se non confermata dalla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico medesimo ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 3 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, le parole « al commissario del Governo nella Regione », sono sostituite dalle seguenti: « al commissario del Governo della provincia interessata ».

Art. 5.

Al quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 4 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, e dall'art. 4 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, le parole « dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 », sono sostituite dalle seguenti: « dall'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ».

Art. 6.

L'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 7 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori nei comuni della provincia di Trento i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50.

Sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, i quali risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della Regione da almeno quattro anni, dei quali almeno due ininterrotti nel territorio della provincia di Bolzano.

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, integrato, per la provincia di Bolzano, dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50 ».

Art. 7.

L'art. 17 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella provincia di Trento sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Nella provincia di Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali coloro che sono elettori nei comuni della provincia medesima, ai sensi del secondo comma del precedente art. 16 ».

Art. 8.

Il punto 8) del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, è sostituito dal seguente:

« 8) coloro che hanno lite pendente con il comune. Non è considerata lite quella pendente avanti le commissioni tributarie ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore può essere sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è disposta dall'organo giurisdizionale competente ai sensi delle leggi dello Stato ».

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 9 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, e dall'art. 9 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, le parole: « per la regione Trentino-Alto Adige », sono sostituite con le seguenti: « per la provincia interessata ».

Art. 10.

Al secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 14 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, le parole: « il nome, cognome, data e luogo di nascita », sono sostituite dalle seguenti: « il cognome, nome, luogo e data di nascita ».

Al penultimo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole « o segretario ».

Art. 11.

L'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 19 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, dall'art. 18 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15 e dall'art. 1 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso fisso di L. 25.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di dirigente superiore dei ruoli dell'amministrazione dello Stato. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso fisso di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'amministrazione dello Stato. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Ai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, esclusi quelli della sezione unica del comune, è inoltre corrisposto un compenso fisso suppletivo pari a L. 5000 al lordo delle ritenute di legge.

Ai componenti dell'ufficio centrale di cui al secondo comma dell'art. 61, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso fisso di L. 15.000 al presidente e di L. 10.000 ai membri, compreso il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'amministrazione comunale ».

Art. 12.

Al n. 7) del primo comma dell'art. 32 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 20 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è aggiunta la seguente frase: « Il pacco potrà essere aperto solo dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 6 del giorno di votazione ».

Art. 13.

Il sesto comma dell'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 21 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, e dall'art. 11 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, è sostituito dal seguente:

« I nomi dei candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e, nella provincia di Bolzano, con l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza ».

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 22 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, dall'articolo unico della legge regionale 13 aprile 1964, n. 18 e dagli articoli 12 e 16 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 1000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di tre, nè superiore della metà al numero dei consiglieri da eleggere. Qualora il numero dei consiglieri da eleggere sia dispari, il numero massimo dei candidati consentiti è arrotondato all'unità superiore ».

Art. 15.

Il n. 1) del primo comma dell'art. 36 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 23 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 1) tre esemplari di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro ».

Il n. 3) dello stesso comma è sostituito dal seguente:

« 3) una dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata da un notaio, dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

Nel secondo comma dello stesso articolo, dopo le parole « secondo giorno successivo alla », sono inserite le seguenti parole: « scadenza del termine per la ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le designazioni e le dichiarazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Fino a quando non sarà diversamente disposto con norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nei comuni della provincia di Bolzano ciascun candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare il gruppo linguistico di appartenenza. Tale dichiarazione di appartenenza è irrevocabile per la durata della carica e produce tutti gli effetti previsti dallo statuto, dalle norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge relative ai gruppi linguistici. La mancanza di tale dichiarazione comporta l'esclusione del candidato dalla lista ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 40 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 25 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate alla giunta regionale per la preparazione del manifesto di cui all'art. 32, n. 4), recante i contrassegni di lista e il cognome, nome, luogo e data di nascita e, nella provincia di Bolzano, il gruppo linguistico di appartenenza di ciascuno dei candidati nonchè l'indicazione dei collegamenti di liste, e per la stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate in senso orizzontale secondo l'ordine di presentazione approvato dalla commissione elettorale mandamentale ».

Art. 17.

Al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 26 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, sono soppresse le parole: « Salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne ».

Art. 18.

La lettera *b*) del terzo comma dell'art. 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 31 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è sostituita dalla seguente:

« *b*) viene constatata l'integrità del sigillo del pacco contenente le schede e vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale ».

Art. 19.

Al secondo comma dell'art. 49 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, le parole « commissione mandamentale » sono sostituite dalle seguenti: « commissione elettorale mandamentale ».

Art. 20.

Al n. 3) del primo comma dell'art. 54 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 35 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, sono soppresse le parole « a pena di nullità della votazione ».

Art. 21.

Agli articoli 14, 15, 34, 51, 52, 57, 64, 65, 67, 68 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificata dalle leggi regionali 19 settembre 1963, n. 28, 13 aprile 1964, n. 18, 14 agosto 1967, n. 15 e 8 marzo 1971, n. 3, le parole « 4000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 1000 abitanti ».

Art. 22.

All'art. 84 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 55 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, le parole « disposizioni di cui al titolo II, capo VIII del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni » sono sostituite dalle parole « leggi dello Stato ».

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 dello statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 agosto 1974

Il presidente della giunta regionale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANO

(7255)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742570)